



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 19 marzo 2008
(OR. en)**

7505/08

**ACP 34
WTO 44
COLAT 7
RELEX 169**

PROPOSTA

Mittente: Commissione europea

Data: [19 marzo 2008](#)

Oggetto: Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati del CARIFORUM, dall'altra

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

All.: COM(2008) 155 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 18.3.2008
COM(2008) 155 definitivo

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato economico
tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati del
CARIFORUM, dall'altra**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Le proposte allegate costituiscono gli strumenti giuridici per la firma, l'applicazione provvisoria e la conclusione di un accordo di partenariato economico (APE) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Forum dei paesi ACP dei Caraibi (CARIFORUM), dall'altra. Si tratta della:

- i) proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato economico;
- ii) proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato economico.

L'accordo di partenariato economico con il CARIFORUM è stato negoziato nel rispetto degli obiettivi degli accordi di partenariato economico di cui all'Accordo di Cotonou¹ e delle direttive di negoziato per gli accordi di partenariato economico con gli stati ACP adottate dal Consiglio il 12 giugno 2002. I negoziati si sono conclusi con la sigla, in data 16 dicembre 2007, dell'accordo di partenariato economico prima della scadenza del regime commerciale di cui all'allegato V dell'accordo di Cotonou applicabile fino al 31 dicembre 2007 e della deroga dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) riguardante tale regime.

Di conseguenza gli Stati del CARIFORUM sono stati inclusi nell'elenco dei paesi di cui all'allegato I del regolamento sull'accesso al mercato a titolo degli APE adottato dal Consiglio il 20 dicembre 2007² che beneficiano dal 1° gennaio 2008 dell'offerta di accesso al mercato comunitario prevista nel quadro degli accordi di partenariato economico. La loro inclusione nell'elenco sarà definitiva una volta che l'accordo di partenariato economico sarà stato ratificato da tutte le parti. Verrà in tal modo garantito un unico regime commerciale armonizzato con l'UE, che determinerà un migliore accesso al mercato di tutti gli Stati del CARIFORUM, compreso Haiti, riconosciuto come uno dei paesi meno avanzati dalle Nazioni Unite.

L'accordo di partenariato economico con i paesi dei Caraibi è il primo accordo generale di questo tipo a essere concluso. Comprende tutte le misure necessarie all'istituzione di una zona di libero scambio nel rispetto di quanto previsto dall'articolo XXIV del GATT 1994³. L'APE in questione contiene anche un titolo sui servizi, sugli investimenti e sul commercio elettronico e i relativi elenchi degli impegni, compatibili con l'articolo V del GATS⁴.

L'accordo di partenariato economico contempla anche disposizioni in materia di dogane e facilitazione degli scambi, ostacoli tecnici agli scambi, misure sanitarie e fitosanitarie, agricoltura e pesca, pagamenti correnti e movimenti di capitali, concorrenza, innovazione e proprietà intellettuale, trasparenza negli appalti pubblici, dialogo sui temi finanziari, trasparenza e migliori pratiche nel campo della politica fiscale, ambiente e questioni sociali. Lo sviluppo sostenibile viene ulteriormente promosso mediante il coinvolgimento della

¹ Accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 e riveduto a Lussemburgo il 25 giugno 2005.

² Regolamento (CE) n.1528/2007 del Consiglio.

³ Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994.

⁴ Accordo generale sugli scambi di servizi.

società civile e dei parlamentari in sede di comitati misti, nonché mediante speciali meccanismi di consultazione.

Le disposizioni in materia di cooperazione allo sviluppo fissano i settori di intervento prioritario ai fini dell'attuazione dell'accordo di partenariato economico. Ogni singolo capo dell'accordo relativo a profili sostanziali comprende settori specifici di cooperazione, mentre una dichiarazione sulla cooperazione allo sviluppo istituisce un legame con la strategia dell'UE in materia di aiuti al commercio e ricorda l'intenzione della Commissione e degli Stati membri di contribuire a un fondo di sviluppo regionale.

Le disposizioni istituzionali comprendono un Consiglio congiunto CARIFORUM-CE ("Consiglio congiunto") chiamato a sovrintendere all'attuazione dell'accordo di partenariato economico. Il Consiglio congiunto, composto di rappresentanti degli Stati del CARIFORUM e di membri del Consiglio e della Commissione, sarà assistito da un comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo.

L'accordo di partenariato economico prevede un monitoraggio globale del suo impatto. A ciò contribuirà il previsto comitato parlamentare CARIFORUM-CE, che riunirà membri del Parlamento europeo e delle assemblee legislative degli Stati del CARIFORUM. Infine, un comitato consultivo CARIFORUM-CE assisterà il Consiglio congiunto nella promozione del dialogo e della cooperazione tra i rappresentanti della società civile.

È prevista l'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato economico in attesa della sua entrata in vigore.

La Commissione ritiene soddisfacenti i risultati dei negoziati e, conformemente alle direttive di negoziato del Consiglio, invita quest'ultimo a:

- autorizzare la firma, a nome della Comunità europea, dell'accordo di partenariato economico con i paesi dei Caraibi;
- approvare l'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato economico in attesa della sua entrata in vigore;
- concludere l'accordo di partenariato economico a nome della Comunità.

Il Parlamento europeo sarà invitato a esprimere il proprio parere conforme in merito alla conclusione dell'accordo di partenariato economico.

Anche gli Stati membri sono parti dell'accordo, che deve quindi essere ratificato secondo le loro procedure interne.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati del CARIFORUM, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, l'articolo 133, paragrafi 1 e 5, e l'articolo 181, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione⁵,

considerando quanto segue:

- (1) Il 12 giugno 2002 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati per accordi di partenariato economico con i paesi ACP.
- (2) I negoziati si sono conclusi e il 16 dicembre 2007 è stato siglato l'accordo di partenariato economico (di seguito "APE") tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati del CARIFORUM (Antigua e Barbuda, Commonwealth delle Bahamas, Barbados, Belize, Commonwealth di Dominica, Repubblica dominicana, Grenada, Repubblica della Guyana, Haiti, Giamaica, Federazione di Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Repubblica di Suriname e Repubblica di Trinidad e Tobago), dall'altra.
- (3) In forza dell'articolo 243, paragrafo 4, dell'APE, alcuni elementi dell'accordo di partenariato economico sono stati applicati sulla base del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio.
- (4) L'articolo 243, paragrafo 3, dell'APE prevede l'applicazione provvisoria dell'accordo in attesa della sua entrata in vigore.
- (5) È opportuno che l'APE venga firmato a nome della Comunità e applicato a titolo provvisorio, con riserva della sua successiva conclusione.
- (6) L'accordo non intende pregiudicare i diritti degli investitori degli Stati membri dell'Unione europea a usufruire di un trattamento più favorevole eventualmente previsto da un accordo in materia di investimenti di cui siano parti uno Stato membro e uno Stato del CARIFORUM. Gli Stati membri possono mantenere e concludere tali accordi se e in quanto conformi al diritto comunitario,

⁵ GU C [...] del [...], pag. [...].

DECIDE:

Articolo 1

È approvata la firma, a nome della Comunità, dell'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall'altra, con riserva della decisione del Consiglio relativa alla sua conclusione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome della Comunità europea, con riserva della sua conclusione.

Articolo 3

In attesa dell'espletamento delle procedure relative alla sua conclusione, l'accordo è applicato a titolo provvisorio secondo quanto previsto dal suo articolo 243, paragrafo 3. La Commissione pubblicherà un avviso concernente la data di applicazione a titolo provvisorio.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Consiglio
Il Presidente
[...]

**SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER LE PROPOSTE AVENTI
UN'INCIDENZA FINANZIARIA LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLE ENTRATE**

1. TITOLO DELLA PROPOSTA

DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati del CARIFORUM, dall'altra

2. LINEE DI BILANCIO

Capitolo e articolo: 12/20

Importo iscritto a bilancio per l'esercizio considerato: **16 431 900 000 (PPB 2008)**

3. INCIDENZA FINANZIARIA

Nessuna.

La proposta, priva di incidenza finanziaria sulle spese, ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

4. MISURE ANTIFRODE

Ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro la frode e altre irregolarità, la Commissione è autorizzata a effettuare controlli e verifiche in loco in applicazione dell'articolo 20 dell'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra. Se necessario, è l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) a effettuare le indagini a norma del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio. I servizi della Commissione effettueranno regolarmente controlli documentali e verifiche in loco.

5. ALTRE OSSERVAZIONI

A seguito dell'adozione del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio sono state soppresse tutte le tariffe doganali ancora esistenti sui prodotti originari delle regioni o degli Stati ACP che abbiano concluso negoziati relativi ad accordi di partenariato economico oppure accordi che prevedono regimi commerciali compatibili con le norme dell'OMC. Di conseguenza, la presente proposta non ha alcuna incidenza finanziaria supplementare.